



Prot. N° 04/15

Data 22.06.2015

Al Responsabile dell'ufficio Tributi del Comune di Campo Calabro
sede

Al Sig. Sindaco del Comune di Campo Calabro
sede

OGGETTO: Tari - tassa sui rifiuti 2014

I sottoscritti Consiglieri Comunali Giovanni Francesco Santoro e Rocco Alessandro Repaci, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'interesse della collettività e dell'Ente, rilevano quanto segue:

PREMESSO CHE con Deliberazione CC n. 11 del 23.09.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

che con Deliberazione CC . 18 del 7.10.2014 è stato approvato il piano finanziario tassa rifiuti e le tariffe TARI;

che con determina 059/Amm. del 07.04.2015 è stato approvato il Ruolo TARI 2014;

che a seguito di ciò l'Agente della Riscossione della provincia di Reggio Calabria Equitalia Sud Spa ha comunicato con Avvisi di Pagamento "Tari" tassa sui rifiuti 2014 recapitati ai titolari delle utenze le somme dovute con gli importi da saldare in rata unica, o in tre rate;

RILEVATO CHE gli avvisi sopra emarginati, si configurano completamente sprovvisti degli elementi conoscitivi fondamentali, quali l'ubicazione dell'immobile soggetto ad imposta, i mq di riferimento e la categoria dello stesso, l'indicazione se trattasi di utenza domestica o non, il dettaglio relativo alla ripartizione fra quota fissa e quota variabile di riferimento, la suddivisione tra quota comunale e tributo provinciale, configurando pertanto una palese nullità ab origine;

CONSIDERATO CHE gli stessi avvisi di pagamento, sono inoltre privi di tutte quelle informazioni necessarie al cittadino per poter proporre ricorso, quali le modalità, i termini, e l'organo giurisdizionale e/o amministrativo a cui potersi rivolgere;

che ogni avviso emesso, in quanto carente degli elementi di cui sopra, si configura a a parere degli scriventi, come già definito per documenti consimili da alcune associazioni di consumatori, come un vero e proprio «provvedimento impositivo» emesso «in carenza di ogni elemento utile per verificare l'esattezza della pretesa comunale, e ciò in spregio ad ogni esigenza di trasparenza» ed emesso in violazione dell'art. 3 legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dell'art. 7 legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

RICHIAMATA la sentenza n. **587/3/2014** della sezione tributaria provinciale di Reggio Emilia, del 25/11/2014, che ha annullato un avviso Tares, in quanto la motivazione alla base della richiesta di pagamento del gestore era "criptica", e mancava di "quel grado di intellegibilità idonea a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, specialmente se si tiene conto dell'utenza quanto mai variegata". Inoltre, sempre per la Commissione, il gestore "non ha giustificato come sia pervenuto a quantificare il moltiplicatore mq, cioè l'importo per quota fissa e per quota variabile dell'immobile";



VISTO CHE la Commissione Tributaria provinciale richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione, in base al quale " *in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto minuti di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario*" (cfr. *Cass.Civ. 2012/7344*);

RILEVATO CHE la Commissione Tributaria Provinciale, nella medesima sentenza di annullamento, ribadisce il principio della Corte di Cassazione, in base al quale ogni atto amministrativo emesso dal comune e/o dal gestore deve essere motivato e che " la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 l. 241/90); la Suprema Corte ha ribadito che in materia tributaria, "l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo tale da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l' << an >> ed il << quantum debeatur >> , sicchè tali elementi conoscitivi devono poter essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente tramite l'inserimento ab origine del provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (cfr. *Cass. Civ. 7056/2014*);

CONSIDERATO CHE La Suprema Corte, confermando la sua ormai consolidata giurisprudenza pregressa, ha meglio delineato e chiarito che, l'indicazione nell'avviso di accertamento dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche menzionate dalla norma, è finalizzata a porre il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva e di poter valutare l'opportunità dell'impugnazione giudiziale, essendo a tal fine necessario che questi possa efficacemente contestare se e quanto sia dovuto: (cfr. *ex multis Cass. Civ. 16836/2014, 21564/2013, e 15842/2006*).

VISTO CHE gli avvisi di pagamento TARI di recente recapitati, alla cittadinanza di Campo Calabro, sono completamente sprovvisti di qualsivoglia motivazione impositiva, sia di carattere generale, che particolare, atta a giustificare la natura del tributo Tari, e pertanto affetti da nullità;

Tutto ciò premesso

i sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono che venga provveduto da parte dell'Amministrazione Comunale e/o degli uffici preposti, all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 68 del DPR n.287/92, dell'art. 2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97, di tutti gli avvisi di pagamento TARI per l'anno 2014, e conseguentemente, che venga disposto il rimborso, dei contribuenti che, hanno già provveduto, nelle more, al versamento della prima rata del tributo.

Campo Calabro, 22/06/2015

Giovanni Francesco Santoro

Rocco Alessandro Repaci

Per maggiori informazioni consulta i seguenti links :

<http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/bolletta-tares-comune-condannato-1.548427>

<http://www.confconsumatori.it/?p=5776>